

Le “nuove frontiere” del costituzionalismo ambientale: prospettive emergenti nel diritto comparato

di Vincenzo Pepe

Abstract: *The “new boundaries” of environmental constitutionalism: emerging perspectives in comparative law* - Recent developments in environmental constitutionalism go in the direction of a progressive overcoming of (first-generation) environmental antropocentrism, on the one hand, and the emergence of a new trend related to constitutional biocentrism, on the other. This is demonstrated by animal rights studies and the emergence, in some cases, of a holistic and integral approach to environmental protection offered by the presence, in some legal contexts of the Global South, of the cultural and religious formant. The environment must be considered as the conscious space of our freedom. A founding value is, therefore, the cornerstone of environmental protection: the 'new frontiers of environmental constitutionalism' and new legal horizons must be approached with the paradigm of responsibility.

Keywords: environmental constitutionalism, animal rights, “greening of religions,” Global South, responsibility

963

1. I temi emergenti del costituzionalismo ambientale contemporaneo

Le relazioni e i contributi presentati nella IV^a sessione del Convegno Annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico comparato ed europeo, dedicato al tema *“Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal diritto comparato”*, consegnano al dibattito scientifico spunti originali su alcuni temi che possiamo definire come “le nuove frontiere del costituzionalismo ambientale”, i nuovi orizzonti del diritto ambientale.

I contributi, infatti, segnalano l'attualità delle sfide del costituzionalismo ambientale contemporaneo caratterizzato dal progressivo superamento dell'atropocentrismo ambientale (di prima generazione) e animato dall'emergere di una nuova tendenza ancorata al biocentrismo costituzionale, come dimostrano gli studi sui diritti degli animali, e dall'affermarsi, in alcuni casi, di un approccio olistico ed integrale della tutela ambientale offerto dalla presenza, in alcuni contesti giuridici del *Global South*, del formante culturale e religioso.

In questa cornice il contributo della Dott.ssa Lucia Miglietti ha analizzato un tema molto interessante dedicato ai diritti degli animali. Negli ultimi anni si è assistito ad un processo culturale e sicuramente anche

giuridico-politico finalizzato ad attribuire un diverso status giuridico agli animali.

Questo studio pone in evidenza che le esperienze modificative dello statuto giuridico degli animali sono state realizzate seguendo due linee direttrici: in alcuni ordinamenti si è attuato un processo di costituzionalizzazione dei diritti degli animali: tra i Paesi che hanno seguito il primo approccio evolutivo vi sono la Germania, l'Austria, la Svizzera e, da ultimo, anche l'Italia ove, l'8 febbraio 2022 è stata approvata, in via definitiva, la legge costituzionale n. 1 del 2022, recante «*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*», con la quale, per la prima volta, si è introdotto un espresso riferimento agli animali che assurgerà a fondamento di future norme di rango ordinario nei diversi settori dell'ordinamento.

La seconda tendenza evolutiva ha caratterizzato, invece, i sistemi giuridici di Francia, Portogallo e Spagna nei quali si è avviato, più di recente, un processo di riforme finalizzato ad innalzare la tutela degli animali che ha quale comune criterio ispiratore l'art. 13 TFUE, norma che sancisce la senzietà degli animali e, pertanto, la loro (oramai scientificamente indiscussa) capacità di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo, la vita e, dunque, di avere una 'coscienza'.

In questo quadro, con la legge n. 17/2021 il legislatore spagnolo ha mutato la qualificazione giuridica degli animali da mere *res* a "esseri viventi dotati di sensibilità", accordando agli stessi peculiari interessi la cui tutela è sganciata dalla logica dominicale.

L'intervento legislativo, soprattutto in ambito familiare, ha dato rilievo al benessere dell'animale quale dimensione essenziale per lo sviluppo della sua identità.

L'autore conclude ritenendo che l'affermazione della senzietà degli animali, tuttavia, non ha implicato - come avvenuto anche in altre esperienze giuridiche - il pieno e completo superamento del dualismo soggetto-*res* di nota matrice romanistica, atteso che agli animali può essere ancora applicato, benché in via residuale, il regime giuridico dei beni. La loro tutela resta, dunque, ancorata ad una affermazione di valore dichiarativo, e che non ne ha comportato l'effettivo sradicamento dalla categoria delle cose.

In questa stessa direzione si pone il contributo proposto dal dott. Salvatore Mario Gaias, il quale, in particolare modo, ha analizzato il caso messicano della tutela degli animali comparandolo proprio con l'esperienza spagnola. Si pone in rilievo il fatto che le corride e più in generale gli spettacoli caratterizzati dalla presenza di animali sono eredità della dominazione spagnola anche in Sudamerica e che essi si sono sempre contraddistinti per una visione antropocentrica che vede "gli esseri viventi non umani" come oggetto a disposizione dell'uomo.

Tale visione, fortemente radicata al passato coloniale, è oggetto di aspra contestazione da parte di vari ambiti della società ispano-americana e si è estrinsecata nella normazione locale che ha spesso anteposto la tutela dei diritti degli animali alle tradizioni, la cultura, e l'innegabile risvolto economico che tali spettacoli determinano. Nel 2018, in Messico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, attraverso la resolución n. 163/2018 ha stabilito che il benessere degli animali è un principio costituzionale implicito e come tale limita il diritto alle manifestazioni culturali che ne concepiscono

la lesione, in quanto contrarie allo Stato di diritto. In Spagna, il Tribunal Constitucional con la Sent. n. 177/2016 ha definito la tauromachia, nella sua accezione più ampia, patrimonio immateriale e, come tale, di competenza statale, impedendo formalmente alle Comunità autonome di vietarne le espressioni di qualsivoglia tipologia. Il contributo mette a confronto l'evoluzione della concezione di tauromachia in Spagna e in Sudamerica con particolare risalto per la situazione messicana.

Nello specifico indaga sul bilanciamento operato dalle sopraccitate corti nelle sentenze analizzate in merito alla tutela dei diritti degli animali, del diritto alla cultura e alla salvaguardia delle tradizioni secolari, in un'ottica antropocentrico-tradizionalista nel caso spagnolo e neo-biocentrica in quello messicano.

Le scelte effettuate dagli ordinamenti analizzati e dalla giurisprudenza seguono quelle delle rispettive società: la tauromachia è sinonimo e simbolo della Spagna originaria, della madrepatria spagnola mentre la sua portata simbolica e culturale sembra essersi affievolita nelle more del progressivo cammino post coloniale messicano.

Il contributo del prof. Daniele Granara ha dedicato particolare attenzione al tema dei diritti degli animali in Italia. Con l'approvazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il principio animalista è entrato tra i principi fondamentali della Costituzione italiana. È stato infatti aggiunto, all'art. 9 Cost., un terzo comma, in forza del quale la Repubblica *“tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*. Secondo l'autore, la novità più importante è costituita appunto dall'introduzione, tra i principi fondamentali della Costituzione, del principio animalista, poiché il principio ambientalista, o di tutela dell'ambiente. La portata innovativa del principio animalista, espressione di un'accentuata percezione di tutela degli animali, consiste proprio nel suo inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione, con la conseguenza che l'intero ordinamento delineato dal sistema delle fonti, risentirà inevitabilmente del nuovo principio, sia in sede di sopravvenuta incompatibilità costituzionale di leggi esistenti, che non possono contrastare con i principi fondamentali, sia in sede interpretativa, da parte della giurisprudenza costituzionale, ordinaria e speciale. Il contributo - dopo aver analizzato alcuni riferimenti in chiave comparata (come l'art. 20 A della Costituzione tedesca, l'art. 80 della Costituzione elvetica, l'art. 54 della Costituzione lituana, l'art. 11 della Costituzione del Lussemburgo e il Preambolo della Costituzione francese come novellato dalla *Charte* del 2005) pone in rilievo l'originalità del modello italiano che appare essere quello più efficace e diretto per assicurare la tutela agli animali. Il principio fondamentale animalista refluisce, quantomeno a livello interpretativo, sulla legislazione vigente in relazione a tre settori: la materia della caccia, oggetto di disciplina statale di principio e regionale, essendo ricompresa nel binomio dell'art. 117, comma 2, lett. s), *“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”*, e comma 3, *“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”*; l'utilizzo degli animali per scopi scientifici e l'utilizzo degli animali per obiettivi ludico-folkloristici.

Da una visione antropocentrica, imperniata sulla persona, la Costituzione, che pur mantiene il principio personalista al centro della sua attenzione, ci indica anche una prospettiva biocentrica, che ci induce ad una

visione obiettiva e totale dell'ambiente, quale contesto in cui tutti gli esseri viventi, animali e vegetali, abbiano adeguati spazi di vita e di rapporti.

2. Altri orizzonti giuridici della tutela ambientale globale

Nel corso della discussione, il contributo offerto dalla dott.ssa Cinzia Cilento ha affrontato il tema della tutela degli animali affrontando il caso italiano comparandolo con l'esperienza svizzera. Con l'approvazione della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 - che ha introdotto il terzo comma all'art. 9 Cost - si garantisce una tutela di rango costituzionale agli animali e si impone "l'abbandono delle tradizionali e non più adeguate prospettive dell'animale come mero bene giuridico ovvero come oggetto di diritti". Il contributo analizza l'importanza della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, primo paese al mondo ad aver inserito nella carta costituzionale il concetto di dignità degli animali, ad oggi oggetto di un energico dibattito originatosi dalle modifiche apportate alla costituzione italiana.

La Costituzione della Confederazione Svizzera, rappresenta un esempio virtuoso in materia di tutela degli animali. Attraverso un referendum nazionale realizzatosi nel 1992 a seguito di una proposta di modifica dell'art. 120 della Costituzione su iniziativa popolare, la Svizzera è diventato il primo paese al mondo ad introdurre il concetto di "dignità" degli animali nella carta costituzionale, concretizzando l'intenzione espressa alle urne dalla maggioranza dei cantoni svizzeri di incrementare il regime di tutela e protezione delle specie animali, specificatamente rispetto alle sperimentazioni in ambito medico e genetico. Il contributo ha osservato alcune tra le principali tappe in materia di tutela degli animali che hanno caratterizzato e contraddistinto la storia dell'ordinamento svizzero. L'autore fa notare che la tutela degli animali è strettamente collegata con la salute e la ricerca scientifica. L'espandersi del coronavirus e la conseguenziale necessità di trovare una risposta scientifica in grado di rallentarne la diffusione delle malattie, ha innescato un fenomeno di riconsiderazione etica rispetto alle sperimentazioni animali in ambito medico da parte della popolazione globale. Quanto accaduto nella Confederazione Svizzera, con la Costituzione prima e il TSchG poi, rende accreditabile la tesi secondo la quale la considerazione degli esseri viventi appartenenti alla sfera animale è strettamente dipendente dalla sicurezza e dalla salute dell'uomo: ne sono una dimostrazione i risultati referendari relativi a due iniziative popolari svizzere risalenti a febbraio 2022, la prima proponente il divieto alle sperimentazioni animali e all'importazione di prodotti realizzati tramite sperimentazione animale; la seconda a sostegno dei diritti dei primati e della loro integrità fisica e mentale, entrambe bocciate dalla comunità svizzera. In relazione all'iniziativa popolare finalizzata alla proibizione delle sperimentazioni sugli animali, il 13 febbraio 2022 la netta maggioranza degli elettori (79%) si è dichiarata contraria, sostenendo la necessità di sperimentare sugli animali in campo medico-scientifico al fine di salvaguardare la salute umana, asserzione che aveva già trovato ampio riscontro in tre precedenti occasioni, rispettivamente nel 1985, nel 1992 e nel 1993 con percentuali alle urne oscillanti tra i 56 e 72 per cento.

In questo studio si è evidenziato che i temi dei diritti degli animali pongono allora in evidenza la necessità di considerare non solo la dignità personale ma anche la dignità animale¹. Si pensi al problema di dover considerare l'animale non un bene, non come una cosa e neppure come una persona.

A margine delle riflessioni proposte, tutti i contributi sui diritti degli animali hanno posto l'accento sul fatto che l'esperienza comparativa dimostra che l'essere vivente animale non può essere equiparato solo ad una "res" e ciò perché gli animali, come dimostrato anche dal dibattito giurisprudenziale, sono degli esseri *viventi sensibili*, che soffrono (si pensi al caso emblematico dell'uso del collare elettrico)² e che, pertanto, sono meritevoli di protezione e benessere fisico e psichico.

Come ho avuto modo di segnalare in precedenti studi sul tema³, la dignità animale, è al centro del dibattito sulla gestione degli animali da circo, spesso oggetto di condotte contrarie alla c.d. sensibilità animale⁴ ricostruita e riconosciuta dalla giurisprudenza⁵.

¹ Per approfondimenti si veda P. Cavalieri, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999. Si vedano A. Valastro, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in Quaderni costituzionali, 2006. F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005. Id., *Animali (diritti degli)*, voce Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, vol. I, 321.

² Cfr. la sentenza n. 21932 del 25 maggio 2016 della Corte di Cassazione, sez. III Penale; tale decisione stabilisce che il padrone che usa il collare elettrico per addestrare il proprio cane commette reato. Anche se non si configura il reato di cui all'ex art. 544-ter c.p. (perché non si parla di "lesioni" all'animale), le scosse generano sofferenza ed è così integrato il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., dalla cui contravvenzione il responsabile (un uomo che utilizzava il collare elettrico per addestrare i suoi due cani all'attività venatoria). Con altra sentenza n. 38034 del 17 settembre 2013 della Corte di Cassazione, 3° Sez. penale, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio già affrontato in precedenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 15061/2007) e cioè che usare il collare antiabbaiato (o elettronico, o anche detto "elettrico") configura il reato di maltrattamento di animale (art. 727, comma 2 del Codice Penale) poiché si basa sull'impiego di impulsi somministrati tramite telecomando per provocare al cane un dolore che incide sulla sua qualità fisica e psichica. In dettaglio, la Cassazione dichiara infatti che "la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività". Ricordiamo che in passato il Ministro della Salute aveva emanato diverse ordinanze per vietare l'uso di collari antiabbaiato, ordinanze sospese dal Tar e via via reintrodotti e, in tal senso, da notare sempre la Cassazione ora dice che "l'uso del collare antiabbaiato, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali".

³ Sia consentito un rinvio a V. Pepe, *La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato*, in Percorsi costituzionali, 2/2019, 629.

⁴ A. Gasparre, *Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lentezza dei mass media*, Milano, 2015.

⁵ Si pensi al caso del gestore di un circo condannato per aver detenuto cinque elefanti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti, in una situazione incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze (art. 727, comma 2°, c.p.).

Si è poi fatto riferimento alla questione - suffragata da una parte della giurisprudenza⁶ - del se agli animali debba applicarsi il codice del consumo in caso di manifestazione di vizi della cosa. Nel caso di specie era avvenuto che l'acquirente di un cane avesse lamentato un "vizio del bene compravenduto", vizio consistente in una patologia congenita dell'animale. Non appare possibile, oggi, considerare gli animali domestici come beni da produrre o da fabbricare, atteso che lo stesso Codice civile, all'art. 2135, ove si delinea la nozione di "imprenditore agricolo", si esprime in termini di "allevamento" e non certamente di "produzione", con ciò intendendo valorizzare il fattore "naturale" che preesiste a qualsivoglia intervento dell'uomo.

In questo quadro, un importante contributo al dibattito intorno al riconoscimento della personalità degli animali giunge proprio dall'esperienza francese in cui emerge la sensibilità animale nelle diverse e recenti riforme legislative⁷. Nel recente codice civile francese (art. 515-14 del 2015) gli animali sono considerati né cose, né persone, una sorta di limbo, o "*tertium genus*"⁸.

Accanto alla categoria della persona umana e dei beni si accosta una nuova entità rappresentata dalla dignità o sensibilità animale. Proprio la giurisprudenza costituisce, a nostro avviso un primo formante della personalità animale. In una recente sentenza (Tribunale di Milano settembre 2019), per esempio, ai gatti è stata riconosciuta la libertà di movimento e proprio per la loro propria natura di esseri liberi sono definiti animali sociali in grado di circolare liberamente; per queste ragioni, secondo la giurisprudenza, i gatti che stazionano e vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo. Questa come altre sentenze riconoscono una sorta di personalità animale certamente ancora da definire ed elaborare sul piano teorico, ma che sicuramente potrebbe essere annoverata tra i nuovi diritti emergenti.

Dopo aver trattato il tema dei diritti degli animali, la IV Sessione si è conclusa con il contributo del dott. Luigi Colella il quale ha analizzato il rapporto tra il fattore religioso e la tutela dell'ambiente nella prospettiva islamica del "Green Deen" con particolare riguardo all'esperienza costituzionale "in senso ambientale" del Marocco e della Tunisia. In questo contributo si è rilevato che in una prospettiva comparata, le religioni, specie negli ultimi tempi, hanno sperimentato attraverso la loro attività nella sfera pubblica, la "vocazione ecologica" propria dei culti, alimentando un processo globale di "greening of religions" che ha assunto una dimensione globale e una intensità rivoluzionaria soprattutto con l'Enciclica *Laudato Si* di Papa Francesco. La ricerca, partendo da questa consapevolezza, affronta il ruolo del "formante religioso" nell'edificazione di un nuovo diritto ambientale integrale basato su una visione olistica, eco-centrica e multiculturale come

⁶ Si veda Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 20/06/2018) 25/09/2018, n. 22728.

⁷ La tutela degli animali riceve una maggiore considerazione nella recente legge in tema di alimentazione, si veda L. Colella, *La «loi agriculture et alimentation» nel modello francese: il primo passo per l'affermazione del «diritto al cibo sano e sostenibile» come valore costituzionale*, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, n. 6/2018, 1-9.

⁸ J.P. Marguènaud, *L'art. 515-14 du Code Civil au secours des animaux de ferme*, in Revue semestrielle de Droit animalier, RSDA, 2/2018, 25.

effettivamente dimostrano le esperienze del *Global South* dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina.

Un contributo notevole alla tutela dell'ambiente attraverso il formante religioso e l'etica ambientale si ricava nell'esperienza della religione islamica intesa come *Green Deen* costruita intorno ad alcuni principi-cardine tra cui la necessità di vivere in equilibrio con la natura (*Mizan*).

Lo studio si è preoccupato di verificare quale contributo possano fornire il fattore religioso e l'etica ambientale islamica alla edificazione di un diritto ambientale integrale che abbandoni l'approccio antropocentrico e che consideri come imprescindibile la visione eco-centrica ed olistica delle relazioni tra uomo e natura. Il contributo ha osservato, in particolare, due esperienze costituzionali dell'area nordafricana considerando i riferimenti testuali e le innovazioni costituzionali del Marocco e della Tunisia; trattasi di due testi costituzionali ispirati al diritto islamico e qualificati come modelli *eco-friendly* con portata rivoluzionaria e progressista per il contesto territoriale di riferimento. La Costituzione marocchina del 2011, la prima di impronta *green* dell'area nordafricana, si è distinta per la consacrazione di un diritto all'ambiente sano espressamente sancito nell'art. 31 e ripreso anche dalla legge quadro sulla *Carta nazionale per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile* secondo cui "ogni individuo ha diritto a vivere ed evolvere in un ambiente sano e di qualità che promuova la conservazione della salute, lo sviluppo culturale e l'uso sostenibile del patrimonio e delle risorse ivi disponibili" (articolo 3). Nell'articolo 19 della Costituzione si afferma l'uguaglianza di uomini e donne nel godimento dei diritti e delle libertà ambientali stabiliti nella carta costituzionale e in quelli previsti da convenzioni e patti internazionali. Anche l'articolo 20 e l'articolo 27 prevedono il diritto all'informazione, e all'informazione in materia ambiente. La Costituzione prevede tra gli attori istituzionali il *Consiglio economico, sociale e ambientale* che fornisce consulenza al governo e al parlamento su questioni economiche, sociali e ambientali, nonché il suo parere sugli orientamenti generali per lo sviluppo sostenibile. L'originalità della Costituzione tunisina è stata quella di proclamare espressamente alcuni "diritti" ambientali, privilegiando diritti specifici, come il diritto all'acqua (articolo 44) e il diritto a un ambiente salubre (articolo 45), che sono inclusi nel capitolo dei "diritti e libertà". Questo contributo rileva che sul piano comparativo l'approvazione della Costituzione tunisina del 2014 si unisce agli sforzi di Ecuador (2008) e della Repubblica Dominicana (2011) preoccupandosi della difesa del clima e menzionando il cambiamento climatico nel testo costituzionale. La Costituzione tunisina del 2014 - ma anche la versione "iperpresidenzialista" proposta di recente dal Presidente Kaïs Saïed approvata con il referendum del 25 luglio 2022 - può considerarsi "pionieristica" in quanto il suo testo è molto ambizioso nel richiamare il tema del cambiamento climatico nella parte in cui stabilisce che "lo stato garantisce il diritto a un ambiente sano ed equilibrato" e contribuisce alla sicurezza e alla protezione del clima.

Questo contributo, in conclusione, ritiene che i due testi costituzionali siano ispirati dall'etica ambientale islamica che offre gli spunti per l'affermazione di un nuovo diritto costituzionale ambientale (in senso olistico ed integrale) fondato sui diritti e i doveri ambientali, sulle responsabilità ecologiche e climatiche e sui principi dello sviluppo sostenibile e della solidarietà intergenerazionale.

Tutti i temi nuovi qui affrontati hanno richiamato l'attenzione e l'interesse del comparatista che si è confrontato con nuove frontiere del costituzionalismo ambientale, affrontando le questioni emergenti che segnano il passaggio dall'antropocentrismo al biocentrismo ambientale.

3. La responsabilità come valore ambientale

È indubbio che le Costituzioni della maggior parte dei paesi delle Nazioni Unite, come afferma anche Domenico Amirante nel suo "atlante" giuridico per l'Antropocene⁹, hanno già accolto al loro interno una o più disposizioni ambientali tanto da doversi ritenere che lo Stato ambientale costituisca ormai una costante del costituzionalismo contemporaneo.

Le riforme costituzionali in senso ambientale dimostrano questa tendenza. Di recente la riforma della Costituzione italiana "in senso ambientale"¹⁰ ha inteso inserire il riferimento all'ambiente e agli animali nel testo costituzionale, ma non ha inserito nei principi fondamentali (direttamente) il termine dello "sviluppo sostenibile".

La riforma dell'art. 9 – posto tra i principi fondamentali – prevede l'inserimento di un terzo comma, che recita: "[la Repubblica] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. L'articolo 41, ora aggiornato, sancisce che il diritto all'iniziativa economica privata non può esercitarsi quando in danno all'ambiente e alla salute.

La modifica dell'art. 41, in particolare, fissa a monte un bilanciamento di interessi tra l'ambiente e lo sviluppo economico, declinandolo secondo l'idea dello sviluppo sostenibile. Una riforma che apre a nuovi scenari nel rispetto della sostenibilità presente e delle future generazioni. Il risultato della riforma, da leggere in combinato disposto con l'attuale tenore dell'art. 117, che pone la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella tutela dell'ambiente, consisterebbe nella cristallizzazione di uno statuto forte di tutela del valore ambientale.

L'analisi del principio dello sviluppo sostenibile nella comparazione tra diversi ordinamenti positivi, ci mostra come "in regimi politici differenti, le disposizioni di principio in tema di protezione ambientale rivelino spesso caratteri comuni", utilizzando formule identiche¹¹. Lo sviluppo sostenibile viene considerato come la nuova esigenza fondamentale per assicurare il benessere ed il progresso della comunità civile. La comparazione dei testi costituzionali conferma non solo la "centralità" della questione ambientale, ma il riconoscimento che non vi può essere reale sviluppo senza una razionale gestione delle risorse naturali. In tal senso, il comparatista non

⁹ Si veda D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022. Si veda anche D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, 2019, in *Diritto Pubblico europeo e comparato*, Numero Speciale, 1-32.

¹⁰ Sulla riforma in itinere si veda ancora T. E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021; I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021.

¹¹ L. Mezzetti (a cura di), *I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell'ambiente nel diritto pubblico comparato*, Padova, 1997, 230.

deve soffermarsi alla sola analisi del principio proclamato ma deve verificare nel contesto ordinamentale se quel principio esplica realmente degli effetti o rappresenta una mera formula dichiaratoria o di stile senza nessun risvolto nella vita economica e sociale.

A dire il vero, a nostro avviso, in molte Costituzioni il riferimento al diritto all'ambiente sano, opera solo come un mero "manifesto costituzionale" atteso che il dettato costituzionale e la vocazione ecologica del *corpus* di norme in esso contenute non trova poi riscontro nella realtà giuridica effettuale, nei programmi e nelle azioni concrete dell'agenda politica. In questo quadro è possibile distinguere uno *Stato ambientale costituzionale in Books* da uno *Stato costituzionale ambientale in Actions*. Nella prima categoria si possono far rientrare quelle Carte costituzionali, anche molto recenti (si pensi ai paesi sottosviluppati e alle democrazie del *Global South*) in cui solo nell'ultimo decennio sono state accolte e inserite disposizioni ambientali, anche abbastanza progressiste e innovative (si pensi ai diritti della natura e ai diritti delle generazioni future), ma che spesso non trovano pieno riscontro nella realtà giuridica ed economica del paese medesimo, ancora soffocati da alti livelli di inquinamento delle matrici ambientali e dai danni imputabili al cambiamento climatico. La seconda categoria, quello dello *Stato costituzionale ambientale "in Actions"* invece, costituisce la vera rivoluzione culturale e giuridica del costituzionalismo ambientale (di fronte alla crisi ecologica globale), in base alla quale, alle disposizioni costituzionali ambientali coincidono azioni, strategie e programmi concreti di transizione ecologica in grado di superare il "manifesto costituzionale ambientale" e così tradurre i valori costituzionali in risposte ambientalmente orientate.

Distinguere le due tipologie di Stato ambientale e classificare le Costituzioni secondo questo nuovo criterio ordinatorio non è operazione del tutto semplice e richiede necessariamente approfondimenti e studi ulteriori che saranno sviluppati successivamente.

Tuttavia di fronte alla transizione ecologica mondiale occorre saper coniugare la visione antropocentrica con quella biocentrica del costituzionalismo ambientale e ciò richiede di ripartire dalla responsabilità. Una operazione questa sicuramente complessa che richiede una matura capacità critica e una riflessione che consideri il rapporto tra l'uomo e l'ambiente come una relazione etica, in grado di far scoccare quella scintilla che ci interroga a proposito del sentirsi responsabili dell'equilibrio biologico. Tale relazione etica e tale attenzione non può che nascere da quella responsabilità tanto cara al filosofo Hans-Georg Gadamer, secondo cui: «L'ambiente è la libertà. E la libertà è la responsabilità»¹².

Così inteso l'ambiente è come lo spazio consapevole della nostra libertà: libertà di progredire, di assumersi la responsabilità del futuro. Questo modo di concepire l'ambiente suggerisce oggi più che mai di valorizzare la responsabilità dell'umanità nei confronti della "Casa comune".

Si realizza con la solidarietà nei confronti dell'altro, con il riconoscimento dei diritti delle collettività e delle generazioni future; ma

¹² Vedi V. Pepe, *Pensare il futuro*, Milano, 2018.

anche con il prendersi cura dei luoghi che abitiamo, del Creato e delle risorse naturali, degli animali e di tutto il pianeta Terra¹³.

Il valore fondante della responsabilità costituisce, dunque, il caposaldo della tutela ambientale: è con la responsabilità che bisogna affrontare le “nuove frontiere del costituzionalismo ambientale”, i futuri percorsi epistemologici e i nuovi orizzonti giuridici.

Vincenzo Pepe
Università della Campania “L. Vanvitelli”

¹³ Si veda Papa Francesco, *Enciclica Laudato Si*.